

DIRETTIVE

DIRETTIVA 93/102/CE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1993

recante modifica della direttiva 79/112/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché alla relativa pubblicità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/72/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), primo e secondo trattino,

considerando che, date le dimensioni e gli effetti dell'azione proposta, le misure comunitarie previste dalla presente direttiva sono necessarie, se non addirittura indispensabili, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti; che tali obiettivi non possono essere conseguiti a livello dei singoli Stati membri e che d'altra parte la loro realizzazione a livello comunitario è già prevista dalla direttiva 79/112/CEE;

considerando che, senza nuocere all'informazione del consumatore, è opportuno completare l'elenco degli ingredienti di cui all'allegato I della direttiva 79/112/CEE, per i quali l'indicazione della categoria può sostituire quella del nome specifico;

considerando che la direttiva 89/107/CEE del Consiglio⁽³⁾, concernente gli additivi che possono essere impiegati nei prodotti alimentari contiene, nell'allegato I, un elenco delle categorie di additivi alimentari cui la direttiva si applica;

considerando che tale elenco contiene categorie che non sono riportate o che sono riportate in modo diverso nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 79/112/CEE;

considerando che, per armonizzare le varie disposizioni comunitarie, è necessario adeguare l'elenco della direttiva 79/112/CEE all'elenco approvato dal Consiglio nell'ambito della direttiva 89/107/CEE, se ciò risponde all'esigenza di una migliore informazione dei consumatori;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 79/112/CEE è sostituito dall'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

L'allegato II della direttiva 79/112/CEE è sostituito dall'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri modificano, se del caso, le loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in modo da conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1994.

Tali misure devono:

- ammettere la vendita dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1995;
- vietare la vendita dei prodotti non conformi alla presente direttiva a partire dal 30 giugno 1996.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1993.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

(¹) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

(²) GU n. L 42 del 15. 2. 1991, pag. 27.

(³) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27.